

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ERMINI: Modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore. (4265)	1273
PRESIDENTE	1273, 1275, 1277, 1278, 1279 1280, 1281, 1282, 1283
CALABRÒ	1281
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1276, 1277, 1278, 1279 1280, 1282, 1283
ERMINI	1279, 1280, 1281, 1282
GAGLIARDI	1275
GREPPI	1275, 1281
LAJOLO	1275, 1279, 1281, 1282, 1283
MALFATTI	1280
SCIOLIS	1277
VERONESI	1281
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	1284
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	1283
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia. (4215)	1284
PRESIDENTE	1284, 1285
CALABRÒ	1285
DI GIANNANTONIO	1285
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	1284
LAJOLO	1285
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1285

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Michelini è sostituito dal deputato Calabrò.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ermini: Modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore (4275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Ermini: « Modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore ».

In ordine a questo provvedimento, iscritto per la prima volta all'ordine del giorno e per il quale non è richiesto il parere di altre Commissioni, faccio rilevare che, nella seduta del 30 novembre 1961, la nostra Commissione ha approvato senza modificazioni, in sede legislativa, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Busoni, relativa all'« Aumento del contributo a favore della casa di riposo per musicisti " Fondazione G. Verdi " di Milano » (4230), trasmessaci dal Senato, per cui è diventata legge dello Stato.

Con questo provvedimento è stato disposto un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della predetta casa di riposo, precisando che la maggiore spesa veniva coperta dai pro-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

venti dei diritti demaniali dello Stato sulle opere di Giuseppe Verdi rappresentate, eseguite e radio-teletrasmesse, e ciò sempre che non vi fosse una proroga della tutela dei diritti di autore oltre la scadenza del 31 dicembre 1962.

Poiché non è presente l'onorevole Gagliardi, mi sostituisco al relatore nel riferire alla Commissione sulla proposta di legge Ermini.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame non è una proposta di proroga della legge sui diritti di autore ma, sostanzialmente, uno stralcio con cui, in attesa della presentazione di un disegno di legge organico, destinato a riordinare l'intera materia, si tende a modificare solo l'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che lo scorso anno si è svolta una lunga e, vorrei dire, vivace discussione in rapporto ad una proroga delle norme relative ai diritti di autore, e la nostra Commissione accedette alla proroga, in quanto sembrava che, altrimenti, non sarebbe stato possibile trovare il finanziamento della spesa per la casa di riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi » di Milano. Ricorderanno anche che il Governo aveva proposto cinque anni di proroga; noi decidemmo per due anni, e questo termine venne ridotto dal Senato ad un solo anno che noi, successivamente, accogliamo approvando definitivamente il disegno di legge.

Così, gli onorevoli colleghi, ricorderanno che, in quella sede, si auspicò non venissero presentate ulteriori proposte di proroga ma, invece, fosse presentato al più presto un progetto di legge in cui si prevedesse un adeguamento della legislazione italiana ai nuovi criteri esistenti in campo internazionale in materia di tutela dei diritti di autore.

Passando, ora, all'esame di questa proposta di legge, ritengo opportuno sottolineare che la sostanza del suo contenuto, sta tutta nell'articolo 1, con cui si modifica la durata del diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno portandone il termine da 50 a 65 anni *post mortem auctoris*.

L'articolo 2, infatti, contiene una disposizione transitoria e rappresenta, quindi, una norma con cui si adegua l'applicazione di questa moratoria anche alle opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio all'entrata in vigore della legge.

Nella premessa di questo mio intervento ho richiamato il provvedimento del senatore Busoni, che è stato votato a scrutinio segreto e definitivamente approvato nel corso della

precedente seduta, per ricordare che per quanto concerne la Casa di riposo « G. Verdi » si è provveduto autonomamente, cioè con i proventi dei diritti demaniali e non già con la quota parte dell'entrate della Casa « Ricordi », che ha la utilizzazione economica dei diritti diretti.

Questo provvedimento è stato esaminato dal C.N.E.L., cui venne richiesto un parere — per essere esatti — su uno schema di disegno di legge predisposto dal Governo che, è stato riprodotto, quasi senza modifiche, nella proposta di iniziativa del deputato Ermini. Il parere del C.N.E.L. è stato negativo: pur valutando le ragioni che militano a favore della modifica all'articolo 25 della legge sulla protezione del diritto di autore, il C.N.E.L. ha ritenuto, all'unanimità, più opportuno mantenere il termine di cinquanta anni. Il parere prosegue ricordando che è *in itinere* una nuova convenzione internazionale — che dovrebbe maturarsi al congresso di Stoccolma, previsto per il 1965, per pervenire ad una unificazione della durata della utilizzazione economica dei diritti di autore.

Il C.N.E.L. fa, inoltre, presente che ci si trova di fronte ad una legge ormai superata nella sua struttura per cui più che uno stralcio ritiene opportuna una riforma dell'intera legislazione in materia.

È sorta anche, in sede di discussione per il parere, la questione della proroga. Il C.N.E.L. (stavolta a maggioranza, e non all'unanimità) ha espresso parere negativo.

Desidero, a questo punto, far presente una situazione di estrema delicatezza, dal punto di vista costituzionale, nella quale viene a trovarsi la nostra Commissione. È vero, infatti, che noi dovremmo modificare soltanto l'articolo 25, che attiene alla durata della utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma è anche vero che, contemporaneamente, riconfermiamo quello che è un obbligo di associazione alla Società degli autori ed editori. Non so quindi se, tenendo presenti le norme costituzionali, si debba — in un certo senso — modificare la legge anche per quanto riguarda la Società degli autori ed editori, adeguandola allo spirito ed al contenuto della protezione del diritto di autore, così come è indicato dalla Costituzione.

Ieri sera, leggendo alcuni studi, mi è sorto questo dubbio, anche sul piano, diciamo così, dell'estrema accortezza costituzionale per cui, non so se sia il caso di chiedere, sulla proposta in esame, il parere della Commissione Affari costituzionali. Ritengo, però, che, proprio per quei rapporti che devono intercor-

rere tra potere esecutivo e Parlamento, quindi tra potere legislativo e governo, e quelli che devono intercorrere anche, vorrei dire, tra Parlamento e organi tecnico-consultivi, in questo caso il C.N.E.L., forse sia opportuno, risentire ancora una volta quest'ultimo, magari prospettando motivi diversi! Mi sembrerebbe, forse, non delicato, di fronte ad un parere di quel genere, che il Parlamento abbia ad ignorare il C.N.E.L. e, in un certo senso, prevalere su di esso, senza neppure risentirlo!

Quindi, concludendo, devo dire che non avrei voluto sostituirmi al Relatore, proprio per non dover dire quello che ho inteso sottolineare, in perfetta coscienza, ed anche per lasciare maggiore possibilità di esprimersi liberamente a tutti gli onorevoli colleghi componenti questa Commissione e di esternare, con tutta libertà il proprio pensiero.

Vedo, però, che ora è presente fra noi il Relatore Gagliardi e, quindi, cedo volentieri a lui la parola. Concludo, per questa parte, ribadendo che io, personalmente, ritengo opportuno che venga chiesto il parere della Commissione Affari costituzionali e venga altresì domandato il parere, con adeguata richiesta motivata, al C.N.E.L. per un ulteriore giudizio. Tutto questo, peraltro, senza volermi impegnare, non conoscendo ancora il pensiero dell'onorevole Relatore, su questa posizione.

Prego, quindi, l'onorevole Gagliardi di voler completare la relazione ed esprimere il suo parere.

GAGLIARDI, Relatore. Chiedo scusa per il ritardo che, posso assicurare, non è dipeso dalla mia volontà. Ho sentito le ultime dichiarazioni dell'onorevole Presidente e, devo dire, le sue proposte mi sembrano sagge. Nel senso che, sostanzialmente, io non mi sento favorevole al provvedimento in esame; però, prima di esprimermi in modo definitivo, faccio mia la proposta dell'onorevole Presidente di chiedere il parere della Commissione Affari costituzionali in particolare e, il parere anche del C.N.E.L., ove si ritenesse necessario. Comunque, mentre per questo ultimo sarei più possibilista, il parere della I Commissione mi sembra quanto mai opportuno.

In effetti, già discutemmo di questo argomento in occasione della precedente proroga della durata dei diritti d'autore che, ricordo, l'onorevole Sottosegretario di Stato, Giraud, voleva sostanziale, molto ampia, e che la Camera ridusse a termini brevi. E, si disse allora, in quella sede, che era opportuno evitare di prolungare nel tempo, col ricorso a

continue proroghe, una situazione che, alla fine, non faceva altro che determinare delle rendite che gravavano, praticamente, sugli enti lirici, sulle organizzazioni che diffondono la lirica, l'arte musicale nel nostro paese, laddove questi enti sono già gravemente onerati e deficitari.

D'altra parte, non vi è una giustificazione precisa, perché il periodo di difesa, di tutela dei diritti di autore, si è venuto svolgendo attraverso vari decenni. Ed era stato ritenuto, ricordo, dalla gran parte della Commissione, che questo lungo periodo di anni fosse cospicuo in relazione al fine del rispetto di quei diritti di proprietà sulle opere d'arte, che, tuttavia, va riconosciuto proprio perché non si tratta di una proprietà immobiliare o mobiliare, materialmente constatabile, però, entro certi limiti!

Quindi, mi associo alle proposte dell'onorevole Presidente, soprattutto per quanto riguarda la richiesta del parere alla Commissione Affari costituzionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAJOLO. Sono nettamente contrario a quanto affermato sia dal signor Presidente che dall'onorevole Relatore. Abbiamo approvato la legge Busoni: non possiamo oggi contraddire quanto abbiamo deciso ieri. Occorrerà chiedere un parere al C.N.E.L. e, probabilmente, anche alla Commissione Affari costituzionali; quel che è certo, comunque, è che la legge, così come è formulata, non può essere oggi esaminata, anche e soprattutto in vista di una nuova legislazione generale sulla materia dei diritti di autore.

GREPPI. Per cause indipendenti dalla mia volontà, non ho potuto ascoltare che una parte della relazione del Presidente.

La mia posizione, lo scorso anno, fu chiara e univoca. La mia proposta iniziale prevedeva una lunga proroga; accettai, comunque, per ragioni di ordine pratico, in quanto ritenevo che entro quel termine sarebbe stato possibile rivedere l'intera materia, anche inquadrandola nella situazione internazionale, una proroga di due anni; la nostra Commissione, col mio parere sfavorevole, approvò definitivamente la proposta ridotta a un anno, secondo quanto deliberato dal Senato.

Quanto sto per dire non è frutto di una opinione personale. Io presiedo il Sindacato nazionale degli autori, ed i miei colleghi sono tutti unanimemente convinti dell'assoluta necessità di non far scadere il termine del 31 dicembre 1962. Se così succedesse, si creerebbe una situazione irrimediabile. Poiché

l'anno scorso, pressoché unanimemente, venne accettata la proroga di due anni, penso si possa ritornare almeno su quella posizione, rinviando la scadenza del termine al 31 dicembre 1963 dando, così, tempo al Parlamento di esaminare il problema con la responsabilità richiesta, nel nome dell'interesse patrimoniale e spirituale, dei beni fondamentali che sono in gioco.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei brevemente illustrare più che il merito di questa proposta di legge, il modo, o meglio l'iter, attraverso il quale si è giunti a questo provvedimento. E, poi, vorrei dire con estrema precisione qual è la posizione del Governo per modo che il Parlamento possa valutarla e sentirci, eventualmente, confortati nell'azione che stiamo svolgendo.

Quando assunsi l'attuale mio incarico, trovai già in funzione un comitato permanente di studio per la revisione della legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa ai diritti di autore. Questo comitato era stato insediato e si era già messo al lavoro e venne chiamato, improvvisamente, l'anno scorso, ad esprimere il proprio parere per quanto riguarda la proroga dei termini di utilizzazione dei diritti di autore, che ha dato luogo a tante discussioni in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e che si concretò nella proroga di un solo anno, che viene a scadere con il 31 dicembre 1962.

Io mi preoccupai subito di seguire e stimolare detto comitato. Per che cosa? Per la revisione di fondo della vecchia legge del 1941. Perché, questo è il problema. Noi, qui, siamo fuorviati dalle proroghe e, alla fine, abbiamo cristallizzato il problema con il dilemma: 50 anni sì, 50 anni no; 60 anni sì, 60 anni no! Cioè, sta succedendo, anche in questo settore, quanto avviene nel campo ospedaliero, che vede il Governo ed il Parlamento impegnati in una questione faticosa e complessa per cui, ogni volta, ci si trova davanti all'impossibilità di procedere concretamente sul terreno di una riforma vera e propria non tanto per difficoltà obiettive, quanto per il dilemma: 60 anni o 65 per gli assistenti e aiuti, 70 anni o 75 per i primari?!

Ora, perché bisogna rivedere questa legge su i diritti d'autore? Bisogna rivederla non già per il diritto in se, perché il problema della durata della utilizzazione economica del diritto è solo uno degli aspetti di quella legge, molto complessa che consta di centinaia di articoli e tutti coloro che, come noi, certamente, si sono appassionati a questo pro-

blema, sanno che le cose che sono state dette dal C.N.E.L., le cose che sono state dette dentro e fuori dal Parlamento, anche da parte degli interessati, sono tutte questioni di ordine pratico che possono essere proiettate in un senso o in un'altro, a seconda della tesi che si condivide; ma la verità è che ciò che è in discussione è il « modo » come si esercita il diritto di utilizzazione economica piuttosto che la durata di esso. In fondo, gli inconvenienti, si sia sostenitori dell'una o l'altra tesi o controtesi, riguardano sempre il « modo » con cui si esercita tale diritto. E, su questo piano, ci sarà luogo a molte richieste che noi, per primi, siamo pronti ad accogliere.

Senonché, pressato dall'imminente scadenza della proroga il Governo, anche quest'anno, come già lo scorso anno, si è trovato nella necessità di dover affrontare il problema.

Ora, secondo me, se fosse stato possibile portare il Comitato a studiare integralmente la riforma del sistema, questo che stiamo oggi discutendo non sarebbe un problema marginale. Ci troveremmo, cioè, di fronte alla riforma della legge base. Il comitato non ha, però, potuto portare a termine il proprio compito, non per cattiva volontà e neppure per gli interessi che si contrastano, ma perché vi sono state anche scadenze d'ordine internazionale.

Devo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi anche sul fatto che la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti connessi, è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1961, ed è attesa la ratifica da parte italiana. E, questi diritti finiscono con l'essere connessi alla riforma generale, ecc. E, anche questo ha impedito al Comitato di completare i propri lavori.

Comunque, devo dichiarare che all'interno del comitato i contrasti di fondo non vertono sul limite di cinquanta o sessantacinque anni: i veri interessi si scontrano sul modo di esercitare la tutela del diritto di autore. In siffatta situazione, il Governo fu d'avviso, alcuni mesi fa, di stralciare questo punto e di proporre una durata di sessantacinque anni e gli fu dato parere favorevole, a maggioranza, nell'ambito del comitato permanente; pensò, il Governo, di chiedere un parere anche al C.N.E.L., dove certe categorie economiche degli utilizzatori del diritto di autore sono presenti. Come ricordato dal signor Presidente, però, il parere è stato negativo, per cui il Governo ha arrestato la propria azione.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Oggi, di fronte a questa proposta di legge, il Governo non può che riconfermare il proprio punto di vista che, per altro, non è tanto rivolto ad ottenere o meno il consenso sulla posizione assunta, quanto a chiedere al Parlamento che aiuti il Governo, concedendogli, attraverso una nuova proroga — legata possibilmente alla necessità che sia attuata la riforma completa della legge base —, un punto di forza per costringere il comitato a superare ogni dissidio ed a pronunciarsi definitivamente sulla riforma di fondo.

Comprendo, senz'altro, l'eccezione di natura anche costituzionale, avanzata dal signor Presidente in merito ad una norma che eleva a sessantacinque anni il limite della utilizzazione dei diritti d'autore: tuttavia noi non si chiede questo, e l'eccezione non avrebbe più significato alcuno, qualora insistessimo soltanto su una ulteriore (e definitiva) proroga. Ricordo in proposito che il C.N.E.L., all'unanimità, si è pronunciato contro l'elevazione da cinquanta a sessantacinque anni, mentre soltanto a maggioranza ha espresso parere contrario alla proroga. Il comitato permanente, invece, a maggioranza, in senso eguale e contrario, si è pronunciato a favore della proroga.

Invito, perciò, gli onorevoli colleghi a non intavolare, oggi, una discussione che sarebbe quanto mai interessante, ma non verterebbe su i problemi di fondo.

Il problema della Casa « Giuseppe Verdi » — e quindi, implicitamente, della Casa « Ricordi » — è stato, un po' di sorpresa, risolto dal Parlamento...

PRESIDENTE. Non di sorpresa. Era presente il Sottosegretario, il quale telefonò da qui alla Presidenza.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La sorpresa riguarda noi, non il Parlamento. Prendo atto, comunque, che, finalmente, si è tolto dalla strada dei nostri lavori un pretesto che, in ogni modo, finiva con il falsare la discussione di fondo. Certo, la soluzione non è la migliore, essendo a nostro avviso inadeguata al problema, e questo per due ragioni: innanzitutto pone le premesse per declassare la Casa « Giuseppe Verdi » al livello di un qualsiasi istituto di ricovero; secondariamente perché indica una copertura, non so fino a che punto realizzabile. Per quanto riguarda la prima ragione, occorrerebbe che da questa legge si prendesse l'avvio per sistemare la Casa « Giuseppe Verdi » in termini di fondazione, con il concorso dello Stato, del comune di Milano, della « Ricordi » e di altri enti.

Concludo questo mio intervento rinnovando l'invito al Parlamento di aiutare il Governo nel senso precedentemente indicato. In tal modo, sono certo, guadagneremmo la gratitudine dell'intero mondo della cultura, che auspica la soluzione completa e definitiva di un problema che da tempo assilla tutti.

SCIOLIS. Devo riconoscere che l'intervento del Sottosegretario Delle Fave ha centrato il problema di fondo: la legge fondamentale sui diritti d'autore. Devo, altresì, riconoscere che la materia è oltremodo delicata e controversa. Molteplici sono, infatti, i problemi che investono il mondo della cultura, nel quale si agitano autori, editori, concessionari, eredi e legatari.

Le notizie, avute forse da parte interessata, di ciò che avviene in campo internazionale contrastano un po' fra loro. C'è chi parla della convenzione di Berna che, invece, della proposta avanzata da quattro paesi (fra cui, sembra, l'Italia) di prolungare il periodo stabilito.

L'opinione che, recentemente, mi sono fatto della situazione è che il termine, sarebbe ormai il termine-limite, in quanto siamo a 61 anni di protezione dei diritti di autore. Riconosco, altresì, e mi soffermo su questo, che l'attenzione della Commissione interna si è rivolta prevalentemente ad un settore musicale, quello connesso incidentalmente con la Casa Ricordi e la Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, di cui abbiamo avuto anche notizia l'anno passato, nella fase definitiva della discussione per la proroga per l'utilizzazione dei diritti d'autore.

Ora, se il Governo ritiene opportuno — e credo che lo sia! — di risolvere questo problema della casa di riposo Giuseppe Verdi, cercando i mezzi necessari, non lo risolverà attraverso il contributo della solidarietà nazionale! Perché, praticamente — e, io non sono un giurista e non vorrei pertanto discettare su questo punto! — noi stiamo oggi discutendo una proposta di legge, dopo che dieci giorni or sono la nostra Commissione ha approvato la proposta di legge di iniziativa del senatore Busoni, e ciò mi rende perplesso. Con la legge Busoni, infatti, che cosa abbiamo deciso? Che, cessando la tutela del diritto di utilizzazione lo Stato provvederà direttamente a sovvenire la casa di riposo Giuseppe Verdi. Ma, come? In un modo molto semplice: cessando il periodo di utilizzazione dell'opera dell'ingegno sorge il diritto demaniale dello Stato, per cui avendo noi stabilito che i 50 milioni di lire per la casa Giuseppe Verdi vanno attinti dai

proventi del diritto demaniale, è lo Stato che provvede. Ora, se noi proroghiamo i termini per una ulteriore utilizzazione delle opere dell'ingegno, le opere di Verdi non cadono in dominio pubblico, lo Stato non avrà i proventi demaniali e la legge Busoni, da noi approvata la scorsa settimana resterà inoperante. Perché, a me pare, si determinerebbe l'impossibilità pratica per lo Stato di provvedere con mezzi che non avrebbe in quanto questi dovevano derivare proprio dai diritti demaniali.

Ora, di fronte a queste perplessità, poiché da quanto ho potuto sentire, gli onorevoli colleghi componenti di questa Commissione sono in maggioranza contrari all'accoglimento della proposta di legge e, d'altra parte, anche della proroga, io accederei veramente alla proposta dell'onorevole Presidente, anche per non insabbiare la legge stessa ma, anzi, al fine di lasciare aperta la possibilità per il futuro, di addivenire ad una più approfondita discussione di essa. Oggi, infatti, una decisione negativa sarebbe, forse, inopportuna, in quanto porterebbe a dubbi ed a difficoltà per il futuro. La richiesta di un parere alla Commissione Affari costituzionali e, forse anche, al C.N.E.L., potrebbe consentire un più ampio dibattito e pervenire ad una nuova formulazione del testo.

Pertanto, vorrei che l'onorevole Presidente riconfermasse alla Commissione la sua proposta al riguardo.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È bene chiarire questo punto, onorevoli colleghi! Ci dobbiamo rendere conto, chiamando le cose con il loro vero nome, che se si giunge a chiedere il parere della I Commissione o del C.N.E.L. o, ancora, di tutti e due contemporaneamente, ciò equivale a non concludere nulla, perché il 31 dicembre è ormai vicino e a quella data scade la proroga in atto!

D'altra parte, ho già avuto modo di chiarire, per quanto mi riguarda, la posizione del Governo su questo punto, e mi pareva di aver capito che la proposta dell'onorevole Presidente di chiedere il parere della Commissione Affari costituzionali, nascesse dal fatto dello spostamento *tout court*, del termine, da 60 a 65 anni. Ma il problema d'ordine costituzionale non nascerebbe più qualora dovessimo discutere una proroga pura e semplice, in quanto basterebbe richiamarci al precedente dell'anno scorso per esimerci dal domandare un qualsiasi parere!

Per quanto riguarda, invece, il merito del provvedimento, anche se l'approvazione della legge Busoni può far nascere qualche dubbio,

tuttavia la dimensione finanziaria del problema è tale, per cui da una parte non ci dovrebbe troppo preoccupare, in quanto, effettivamente si tratta di quattro soldi e, d'altra parte, c'è l'ampiezza per comprendere anche quanto previsto nella legge Busoni.

Infatti, secondo dati in nostro possesso, gli introiti per diritti di autore per opere cadute in pubblico dominio, ammontano a 137 milioni di lire. Su questa somma gravano soltanto 60 milioni destinati alle varie casse dei drammatici, degli scrittori, dei musicisti. Ora, il contributo alla casa « Giuseppe Verdi », rimane molto al di sotto dei 137 milioni. Tanto è vero che — ed ecco perché non drammatizzerei troppo il problema — gli esponenti di queste casse, come ben sa l'onorevole Greppi per aver egli personalmente partecipato di recente ad un colloquio svoltosi alla Presidenza del Consiglio, si sono affrettati a chiedere il raddoppio dei contributi sino ad ora ricevuti. Il che dimostra, non solo, che c'è capienza nei 137 milioni di lire per provvedere all'attuazione della legge Busoni, ma che c'è anche questo: non è affatto vero che lo Stato faccia un affare demanializzando queste opere, perché vi sono organismi che rientrano in questa sfera di attività o svolgono attività affini che, subito, si fanno premura di presentare richieste di aumento dei contributi a proprio favore. Sicché, alla fine, vedrete che lo Stato, per poter far fronte a queste necessità o richieste, si troverà nella dolorosa condizione di dover aumentare l'incidenza percentuale delle aliquote per quanto riguarda le opere cadute in pubblico dominio e, in definitiva, quanti attualmente si lagnano del 6 per cento e si trovano già di fronte al 5 per cento per il diritto demaniale, forse, forse, andranno anch'essi a fare un cattivo affare!

Quindi, io dico: stiamo bene attenti; non ci conviene scontentare, per queste ragioni, categorie che si trovano veramente ad un alto livello d'ordine intellettuale e morale.

Pertanto, ancora una volta, direi che, ove la Commissione voglia aiutarci ad uscire dalla attuale *impasse* di fondo in cui ci si trova e che è rappresentata dalla difficoltà di pervenire alla riforma della legge del 1941, bene farebbe prevedere oggi una proroga, aggancian-dola, però, esplicitamente alla necessità di riformare da cima a fondo la legge base del 1941.

PRESIDENTE. Faccio osservare che abbiamo davanti a noi una duplice via. Potremmo, cioè, pregare l'onorevole Ermini di presentare una nuova proposta di legge che pre-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

veda solo la proroga dei termini pur mantenendo quella attualmente in discussione. In questo caso, le due proposte di legge potrebbero camminare parallelamente e rimarrebbe valida la mia proposta di chiedere il parere della I Commissione e, eventualmente, del C.N.E.L., sulla proposta di legge all'ordine del giorno. Ma, credo che potremmo anche seguire un'altra via, che parrebbe a me più spedita e pratica. Pregare, cioè, l'onorevole Ermini di presentare, in questa sede, un nuovo testo, sostitutivo della proposta di legge in esame, soprattutto per quanto concerne l'articolo 1, mentre gli altri articoli potrebbero, anche, venire soppressi...

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non il secondo, però, che riguarda i cessionari.

PRESIDENTE. Possiamo approfondire il problema.

Ripeto, con un testo sostitutivo, la proposta di legge potrebbe andare avanti, in quanto si tratterebbe di esaminare soltanto la questione della proroga dei termini. Ritengo che l'onorevole Ermini abbia prescelto quest'ultima via dato che mi ha fatto pervenire in questo momento un nuovo testo.

Do lettura del testo sostitutivo presentato dall'onorevole Ermini:

ART. 1.

Al termine del 31 dicembre 1962 previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, concernente modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere d'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1965, restando ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 1° gennaio 1963.

ERMINI. Si potrebbe, eventualmente, aggiungere a questo testo un articolo, in base al quale la ulteriore utilizzazione economica dei diritti dell'ingegno andrà ad esclusivo vantaggio degli eredi e dei legatari.

LAJOLO. Concedere una proroga fino al 1965 significa fornire agli utilizzatori e sfruttatori del diritto di autore una ulteriore possibilità di sfruttamento. Al massimo, la nostra concessione può arrivare ad un anno; in que-

sto periodo il Governo potrà studiare le modifiche da apportare alla legge del 1941 per andare incontro alle esigenze degli autori.

ERMINI. Non posso nascondere una certa perplessità che si è venuta a creare in me. L'accoglienza riservata alla proposta di legge che ho presentata è stata per me la conferma di come, ad una affermazione di principio nei nostri desideri, non ne corrisponda affatto una nella realtà.

Sono ormai sedici anni che utilizziamo il sistema delle proroghe. Il problema, quindi, esiste, e preoccupazione principale è quella di tutelare nel modo migliore il diritto d'autore, il prodotto dell'ingegno. Si fa un gran parlare di difesa della cultura, di contese fra i popoli nell'arengo della cultura per superarsi l'un l'altro: però, quando in questa sede chiedo che il diritto d'autore venga tutelato per ancora quindici anni, portando il termine da cinquanta a sessantacinque anni, trovo una atmosfera di netta opposizione. Perché questo? Perché le nostre preoccupazioni non possono essere risolte con un provvedimento definitivo? Possibile che si debba sempre ricorrere, anno per anno, a brevi proroghe, che, fra l'altro, recano incertezza del diritto?

Sessantacinque anni non mi sembra rappresentino un termine eccessivamente lungo. La Francia lo ha già adottato da diverso tempo, altre nazioni lo hanno superato, e posso assicurare che esiste, in generale, una tendenza internazionale ad aumentare il periodo minimo di cinquant'anni.

Concludendo, dirò che a me non dispiace affatto, come persona che lavora in un certo settore, aver fatto questa meschina figura dinanzi a voi tutti, onorevoli colleghi, dinanzi a uomini responsabili della vita nazionale. Cosa si oppone alla proroga definitiva da cinquanta a sessantacinque anni? Degli interessi di ordine economico: d'accordo! Non nego l'importanza di questi interessi, ma sarebbe ingiusto non riconoscere anche l'importanza fondamentale dell'ingegno nel settore artistico e letterario. Da una parte stanno delle grosse forze, non molto numerose ma comunque potentissime; dall'altra vi sono migliaia di autori, debolissimi sul piano della difesa dei loro interessi. E a me non dispiace — lo ripeto — avere in questa sede difeso gli interessi di queste migliaia di uomini che lavorano con il loro ingegno, anche se, senza volerlo, ho potuto colpire gli interessi di qualche diecina di industriali e commercianti.

PRESIDENTE. Sia chiaro che la Commissione non ha affrontato l'argomento di me-

rito: sono state esposte, in realtà, soltanto delle ragioni di delicatezza.

ERMINI. Ero certo, peraltro, che la proposta di legge, che io ritenevo e continuo a ritenere la concretizzazione di una bella idea, sarebbe stata come un foglio di carta gettato sui carboni ardenti: si sarebbe bruciato immediatamente. Ho voluto, ciò nonostante, fare questo esperimento per trarne — come ne ho tratto — la convinzione della mia grave preoccupazione che in Italia non si sappia difendere la cultura.

Fra i due mali si sceglie sempre il minore: mi trovo, quindi, costretto ad accettare la proroga. Mi si diceva: questa proroga va a vantaggio degli industriali, o dei commercianti. No! Ecco, perché io dico, nella mia proposta, che la proroga deve andare a vantaggio degli eredi o legatari dell'autore. Se quest'ultimo, come succede a volte, ha venduto l'opera, ebbene quest'opera, per questo periodo di tempo, ritornerà agli eredi o legatari. Io avevo formulato un preciso articolo 2, in cui si diceva che la maggiore estensione della durata di protezione delle opere, non ancora cadute in pubblico dominio, alla entrata in vigore della presente legge, andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro eredi o legatari. Si dirà, ora, che « il periodo di proroga previsto dalla legge, andrà a favore esclusivo degli autori e dei loro eredi o legatari »!

PRESIDENTE. Cambiando la durata, questa limitazione deve essere però formulata in altro modo.

MALFATTI. Vorrei solo chiedere un'informazione relativamente al parere espresso dal C.N.E.L. e, più precisamente, chiarimenti sullo stato della legislazione straniera in questa materia. Infatti, nel parere negativo del C.N.E.L. al disegno di legge sottopostogli dal Governo, sulla proroga sino a 65 anni della tutela delle opere dell'ingegno sono riportati elementi difforni da quelli esposti dall'onorevole Ermini nella presentazione della sua proposta di legge. La situazione, a detta del C.N.E.L., sarebbe la seguente: per quanto riguarda la legislazione straniera vigente sulla durata della utilizzazione economica dei diritti di autore 37 Stati applicano, come norma generale, il periodo di 50 anni *post mortem auctoris*. Essi sono: Germania, Francia, Olanda, Belgio, Italia, Austria, Cile, Danimarca, Egitto, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Libano, Lussemburgo, Marocco, Monaco, Norvegia, Città del Vaticano, Paraguay, Cecoslovacchia, Tunisia, Gran Bretagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Australia, India, Unione Sudafricana, Canada, Israele, Jugoslavia, Svezia,

Svizzera, Liechtenstein, Ecuador, Argentina, Romania (quest'ultima in linea pratica); 13 Stati riconoscono una protezione di durata inferiore; Bolivia, Cina, Repubblica Dominicana, Venezuela, fino ai 30 anni *p.m.a.*; Messico e San Salvador, per 25 anni *p.m.a.*; Haiti, Libano, Perù, Polonia, fino a 20 anni *p.m.a.*; la Russia per 15 anni *p.m.a.*; l'Uruguay, fino a 20 anni *p.m.a.* ed infine, la Bulgaria per il periodo della vita dell'autore, dei suoi genitori o della vedova, oppure fino al raggiungimento dei 24 anni — come massimo — di età dei figli; 7 Stati soltanto, di cui due europei, concedono una tutela superiore ai 50 anni *p.m.a.*; Brasile 60 anni *p.m.a.*; Spagna, Colombia, Cuba, Panama 80 anni *p.m.a.*; Guatemala e Portogallo: protezione perpetua.

Per quanto concerne la Francia, esiste una legge di proroga del 1951 che porta la durata del diritto di autore a 8 anni e 120 giorni oltre la vita dell'autore e i 50 anni successivi, applicabile alle opere pubblicate anteriormente al 1948, ed una ulteriore proroga di 30 anni per tutte le opere di autori ufficialmente dichiarati « morti per la Francia ».

Di fronte a questi elementi discordi, chiedo di conoscere lo stato della legislazione straniera e le tendenze di modifica in atto. Ripeto, di fronte al parere del C.N.E.L. che mi ha, devo dire, allarmato, reputo necessario questa informazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Rispondo subito, alla richiesta di informazioni dell'onorevole Malfatti.

La verità è che, lo debbo dire, bisogna precisare le idee su quella che era la situazione in Italia prima del 1948 e quella successiva. Prima del 1948, quando cioè si è avuta la Conferenza di Berna, la cui convenzione ha fissato il termine di 50 anni *post mortem auctoris*, le condizioni erano diverse. Quindi, detta conferenza, portando allora il termine a 50 anni, già rappresentava la messa in moto di tutta la precedente situazione minimale esistente, attestandola su questa posizione. Vi è stato, quindi, il preannuncio della conferenza internazionale di Stoccolma del 1965, proprio su questo problema. Si è messa nuovamente in moto la situazione però con il limite dei 50 anni già pattuiti nel 1958. E questo moto si verifica in tutti i paesi. Per cui, la Francia, ad esempio, si è già attestata, con le numerose proroghe, sui 65 anni. Altri paesi vanno avanti anch'essi con il sistema della proroga. Gli Stati Uniti stanno esaminando l'opportunità di stabilire i termini a 76 anni con un aumento di ben 20 anni rispetto a quel-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

lo attualmente previsto dalla legge sul *copyright*. Quindi, è vero che esiste questo movimento di adeguamento, ma è anche vero — e qui ha ragione il C.N.E.L. ! — che la situazione muta in relazione ai diversi atteggiamenti assunti dai vari paesi a seconda che siano paesi importatori o esportatori di diritti di autore !

Ora, noi siamo un paese esportatore e, poiché in campo internazionale, vige il principio dell'applicazione del diritto vigente nel paese di origine dell'opera, noi abbiamo anche un certo interesse economico e valutario a tener alto questo limite.

La verità è che, il motivo per cui molti si ribellano, noi compresi, è il modo come viene esercitato, da parte degli eredi, legatari o concessionari, il diritto di autore. Ci troviamo di fronte ai casi delle opere di Luigi Pirandello, di Giuseppe Verdi, ecc., e, su questo potremmo discutere e, certamente, discuteremo al momento giusto. Perciò, il vero problema riguarda la regolamentazione del modo di esercitare il diritto. Ma, è indubbio che, dal punto di vista sia del singolo che collettivo, l'Italia ha il più grande interesse a portare al livello più alto il beneficio economico del diritto di autore !

ERMINI. Quando lo avranno fatto tutti, arriveremo noi !

LAJOLO. È indubbiamente nel giusto chi postula il principio della tutela e della difesa delle opere dell'ingegno. Queste sono tali proprio perché non hanno interesse a mantenere in ricchezza gli eredi più o meno diretti. Le espressioni artistiche devono adempiere ad una funzione sociale, che investe tutti. Le ragioni economiche, sì, hanno la loro importanza, ma sono certo che l'onorevole Ermini converrà con me che è ancora più importante che il frutto di un lavoro intellettuale vada a vantaggio della collettività, piuttosto che degli eredi, una volta superato quel determinato periodo di utilizzazione economica che si è ritenuto opportuno stabilire.

Invito, perciò, la Commissione a voler concedere al massimo un anno di proroga.

CALABRÒ. Mi associo all'onorevole Lajolo. Un anno è sufficiente per affrontare, studiare e varare una legge completamente nuova sulla tutela dei diritti di autore.

VERONESI. Vorrei che si distinguesse la tutela della cultura da quella degli interessi. Mi è sembrato che l'onorevole Ermini intendesse velatamente accusare questa Commissione di insensibilità di fronte ai valori della cultura. Affermo invece che, se fosse possi-

bile, si dovrebbero regalare a tutti le opere della cultura, non gravandole di alcun costo. Ora, la tutela degli interessi è legittima quando si riferisce all'autore ed ai figli di questo; ma lo è molto meno quando riguarda i nipoti o i pronipoti. Sotto questo aspetto desidero venga esaminato il problema.

L'onorevole Sottosegretario Delle Fave ha parlato di paesi importatori ed esportatori di diritti d'autore. L'Italia, egli afferma, è un paese esportatore. Bene: veda l'Italia se sia più conveniente incassare delle divise per la cessione dei diritti di autore, ovvero ottenere che i valori culturali italiani girino per il mondo, guadagnando considerazione e stima per il nostro popolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione il principio che la discussione degli articoli avvenga sul testo sostitutivo presentato dall'onorevole Ermini.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del testo sostitutivo:

« Al termine del 31 dicembre 1962 previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, concernente modifiche del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere d'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1965, restando ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421 ».

L'onorevole Lajolo ha presentato un emendamento, in base al quale la proroga viene limitata al 31 dicembre 1963. Eguali emendamenti sono stati presentati dal deputato Calabrò e dai deputati Paolicchi e Matteotti Matteo.

ERMINI. Accetto l'emendamento che limita la proroga fino al 31 dicembre 1963.

GREPPI. Sto vivendo un piccolo dramma. Come rappresentante degli autori, infatti, ero tenuto a sostenere il differimento e, in subordine, una proroga che rispondesse ai criteri ed alle preoccupazioni così persuasivamente enunciati dall'onorevole Ermini; come socialista, dovrei accettare la breve proroga di un anno, che non ritengo risponda alle finalità di ordine nazionale ed internazionale che hanno consigliato il differimento del limite da cinquanta a sessantacinque anni. In tale conflitto, dichiaro di astenermi dalla votazione.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento accettato anche dallo stesso proponente della proposta di legge.

« All'articolo uno sostituire le parole: « del 31 dicembre 1965 », con le altre: « del 31 dicembre 1963 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo articolo 1 che a seguito dell'emendamento approvato rimane così formulato:

« Al termine del 31 dicembre 1962 previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, concernente modifiche del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere di ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1963, restando ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e ha efficacia dal 1° gennaio 1963 ».

LAJOLO. Propongo un articolo aggiuntivo in cui si stabilisce che, modificando la legge del 1941, la proroga va ad esclusivo vantaggio degli eredi e legatari.

PRESIDENTE. L'articolo 2 della originaria proposta di legge si riferiva alla maggiore estensione della durata di protezione delle opere dell'ingegno; è evidente, perciò, che questa norma non può essere più inclusa nel nuovo testo presentato dallo stesso deputato Ermini dato che noi abbiamo approvato l'articolo 1.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo a quanto dichiarato dal signor Presidente.

LAJOLO. Faccio formale proposta di sospensiva per esaminare la questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto noi ci troviamo di fronte a due proposte: quella dell'onorevole Ermini, il quale intende precisare che il beneficio della presente proroga va ad esclusivo vantaggio degli eredi o legatari degli autori e, l'altra, dell'onorevole Lajolo, il quale chiede una sospensiva al fine di esaminare la questione che egli ha poc'anzi sollevato presentando un emendamento.

LAJOLO. Se, tuttavia, l'onorevole Ermini trasforma in un emendamento modificativo il suo suggerimento, e questo emendamento viene accolto dalla Commissione, io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento e, quindi la mia proposta di sospensiva.

ERMINI. Il senso di questo mio emendamento, peraltro male formulato, dovrebbe essere questo: escludere i concessionari dal vantaggio di questa proroga. Vale a dire, la proroga va veramente a vantaggio di quelli che sono gli autori o aventi causa, i loro eredi. Ora, anche per la cultura, signor Presidente, devo ancora dire, c'è bisogno che essa renda qualcosa a chi la produce e che non vive certo d'aria!

PRESIDENTE. Le domando, onorevole Ermini: nella legge base c'è una particolare norma che riguarda i concessionari, o si tratta, invece, di un principio recepito del Codice civile?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel formulare il testo del disegno di legge che il Governo sottopose al C.N.E.L., si prevedeva una maggiore estensione. Ora, potremmo usare la stessa formula, dicendo che « i benefici della protezione delle opere indicate nell'articolo 1 - o nell'articolo precedente - andranno ad esclusivo favore degli autori e loro eredi o legatari », punto e basta.

PRESIDENTE. Ma, in tal caso, noi modifichiamo una norma di carattere generale del Codice civile, stabilendo che in questa materia non può essere operata la cessione dei diritti o, invece, modifichiamo una norma di carattere particolare della legge sui diritti di autore? Ecco quello che chiedo all'onorevole Ermini.

Non so se, sotto l'aspetto costituzionale, non ci si trovi davanti ad un gravissimo problema.

ERMINI. Io, nella norma che prevede la proroga di un anno, vedo soltanto un'enorme difficoltà di applicazione, proprio perché si tratta di un solo anno, dodici mesi; se si fosse trattato di quattro, cinque, anni, allora sì, conveniva approfondire meglio la questione! Ma, per solo 12 mesi, creiamo tali e tante difficoltà di accertamento, dai concessionari agli autori, per cui ho paura che, in pratica, non ne valga la pena.

LAJOLO. Però, onorevole Ermini, affermiamo un principio indiscusso: la cultura agli autori! Io, quindi, mantengo la mia proposta di sospensiva per studiare meglio la questione!

PRESIDENTE. Onorevole Lajolo, la pregherei di voler riflettere. Con un ordine del giorno, in sostanza, possiamo proporre al Governo, quale volontà del Parlamento, di studiare una norma da includersi nella nuova legge su i diritti di autore. Ma, questa dei concessionari è una norma di difficile strutturazione e che sposta, oltretutto, la norma generale del codice civile. E, in questa sede, lei comprende di fronte a quali difficoltà noi ci troviamo.

Quindi, per le ragioni portate dall'onorevole Ermini e per quanto da me esposto, pur condividendo quanto lei dice, la pregherei proprio di non insistere sulla sospensiva e di presentare, invece, un ordine del giorno. Comunque, penso non voglia insistere sulla sospensiva, altrimenti arriveremo veramente al 31 dicembre e non avremo nemmeno varata questa proroga. Creda pure, onorevole Lajolo, quanto ho detto è stato espresso con profonda sincerità e condividendo il suo personale punto di vista.

LAJOLO. Sono perfettamente convinto e non dubito affatto della sua sincerità, però, devo dire, non mi sento affatto disposto a dare il mio consenso al protrarsi anche di un solo anno della situazione attuale, per far piacere alla Casa Ricordi!

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sulla proposta di sospensiva dell'onorevole Lajolo vorrei solo ricordare che nella mia esposizione, quando mi sono attestato sulla proroga, ho detto che il Governo l'accettava, purtroppo — dico purtroppo, per il lavoro che dovremo svolgere per forza di cose in un periodo breve! — soltanto perché siamo convinti che la odierna decisione del Parlamento è di sprone per il Governo e per il comitato di studio a portare avanti e concludere una riforma di fondo della legge su i diritti d'autore, oggi, vigente. Ora, con una proroga di un anno, andare a dividere eredi e legatari da concessionari, ecc., con tutte le complicazioni che questa soluzione comporterebbe, non si farebbe nemmeno in tempo a condurre a termine gli studi su questo punto specifico che già verrebbe a scadere la proroga che stiamo discutendo. Quindi, mi sentirei di accogliere come raccomandazione un ordine del giorno in cui si dicesse che la Commissione impegna il Governo a predisporre ed a presentare al Parlamento un apposito progetto di legge di revisione generale della legge del 1941, nell'ambito del quale sia, peraltro, sancito il principio che

tanto preoccupa non solo l'onorevole Lajolo, ma anche noi!

LAJOLO. D'accordo, allora ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Lajolo e richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'onorevole Sottosegretario dichiara di accogliere un ordine del giorno in cui si dica che la Commissione impegna il Governo a presentare, entro il 1963, la legge organica di struttura in cui sia formulata una norma che tuteli un eventuale divieto di cessione. Ritengo che questa sua dichiarazione debba rimanere agli atti. Ciascuno di noi, poi, in quella sede, presenterà le proposte che riterrà opportuno presentare e che potranno essere sostenute sul piano giuridico.

Allora, superata la difficoltà e, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 2, di cui do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge:

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno ».

(È approvato).

È stato presentato, a firma dell'onorevole Lajolo, il seguente ordine del giorno che il Governo dichiara di accogliere come raccomandazione:

« La II Commissione si ritiene costretta a prorogare ancora di un anno le leggi sui diritti di autore con l'impegno che nella legge organica che deve essere presentata, sia disposto, in modo inequivocabile, che il diritto di autore vada agli eredi e non a chi, a fini antisociali e anticulturali, vuol fare opera di speculazione sulle opere dell'ingegno altrui ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo dichiara che è pronto a rispondere, in base all'articolo 38 del Regolamento, alla richiesta della Commissione riguardante il procedimento seguito per la rilevazione del

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

censimento generale. Debbo dichiarare, però, che dovendosi eventualmente discutere della costituzionalità o meno del procedimento stesso, il Governo non ritiene che la richiesta, così come formulata, possa essere inquadrata nell'ambito del suddetto articolo 38.

PRESIDENTE. La Commissione ha esaminato la questione nei limiti dell'articolo 38: soltanto entro questi limiti, quindi, il Governo è tenuto a rispondere e non nella questione di costituzionalità.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia (4215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia » (4215).

La relazione è stata svolta dall'onorevole Mattarelli Gino nel corso della precedente seduta. Do, pertanto, la parola all'onorevole Ministro Folchi.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Nella seduta dello scorso 12 ottobre rilevai la necessità di recepire in una legge stralcio la parte propriamente economica del disegno di legge n. 1578-bis. Queste disposizioni economiche dovrebbero aver vigore sino alla data del 30 giugno 1964; sino a questa data, inoltre, dovrebbero essere prorogate le altre disposizioni della legislazione vigente non in contrasto con le misure previste dalla legge stralcio.

Non si tratta, però, di una pura e semplice proroga come le precedenti, in quanto lo stralcio contiene norme che danno l'avvio a quel riordinamento generale che è contenuto nel disegno di legge n. 1578-bis.

La cosiddetta leggina presentata dal Governo, e che ha preceduto e determinato la maturazione dello stralcio, aveva un carattere contingente che io ho spiegato nella precedente riunione della Commissione. In ogni caso provvedeva ad una parziale disciplina della materia sino all'assai prossimo 30 marzo 1963, data la scadenza dell'attuale legge di proroga. È evidente che non possiamo essere chiamati a proporre al Parlamento di legiferare sino ad una data così ravvicinata; si provvede, perciò, a introdurre con lo stralcio un insieme di norme, dando loro validità per un periodo ragionevole di tempo.

Caratteristica fondamentale, e che intendo sottolineare, delle norme stralciate è quella di riferirsi a disposizioni deliberate ufficialmente

dal Governo, approvate dal Consiglio dei ministri e che hanno avuto il consenso della Commissione economica della Comunità europea.

Passo ad una breve illustrazione delle norme di cui propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 1578-bis.

L'articolo 1 ha un carattere generale che tende a ricondurre le norme nel quadro della legislazione vigente.

L'articolo 2 riproduce il primo ed il secondo comma del disegno di legge n. 1578-bis sino alla lettera c) e riguarda la tabella regressiva dei contributi statali ai film lungometraggi.

L'articolo 3 rappresenta l'unico elemento espunto dalla legge economica precedentemente ricordata e che il Governo ritiene urgente esaminare e proporre all'approvazione del Parlamento. Riguarda i film adatti alla gioventù. Rispetto al disegno di legge numero 1578-bis, questa norma presenta un leggero ritocco: l'articolo 11 del citato provvedimento fissava negli anni sedici l'età entro cui doveva essere compresa la nozione di film per la gioventù; quest'articolo propone, invece, di elevare tale limite a diciotto anni, sempre nell'intento di estendere le provvidenze ad un numero maggiore di pellicole che abbiano i requisiti di idoneità per la gioventù.

Le disposizioni dell'articolo 4 vengono dette per la parte puramente economico-finanziaria dall'articolo 13 del disegno di legge n. 1578-bis e riguardano l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi.

L'articolo 5 concerne l'ammissione dei cortometraggi nazionali ed europei alla programmazione obbligatoria ed ai contributi.

L'articolo 6 tratta dell'abbuono agli esercenti per la proiezione di cortometraggi e di attualità; nonché dell'esenzione dai tributi per la proiezione di film a formato ridotto. Le relative disposizioni riproducono rispettivamente il sedicesimo comma dell'articolo 12 e il terzo comma dell'articolo 27 del disegno di legge n. 1578-bis.

L'articolo 7 contiene norme transitorie concernenti i film dichiarati prodotti o adatti per la gioventù secondo la vecchia legislazione.

Il successivo articolo 8 riproduce integralmente l'articolo 36 del disegno di legge 1578-bis e riguarda il fondo speciale di seicento milioni a favore di diverse iniziative e istituzioni cinematografiche, nonché i con-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

tributi destinati al Centro sperimentale di cinematografia e alla Biennale di Venezia.

È stata, infine, aggiunta una norma (riproducendo l'articolo 42 del disegno di legge in questione) riguardante la copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle norme stralciate per l'esercizio corrente e per i successivi. Per questi ultimi è detto, nel secondo comma dell'articolo 42, che il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Ciò deriva dal fatto che i contributi si determinano trimestralmente in base all'introito lordo incassato dai singoli film e, quindi, il ministro del tesoro procede attraverso variazioni di bilancio. Ciò detto, rimane confermato che gli oneri previsti dalle disposizioni stralciate dalla legge coincidono esattamente con quelli già accettati dal tesoro e previsti nel disegno di legge n. 1578-bis.

LAJOLO. Questa non è una legge stralcio, ma una vera e propria legge organica. Occorrerà, perciò, un certo periodo di tempo per esaminare i vari articoli e presentare i relativi emendamenti, in modo da evitare che questo provvedimento vada a sostituire la effettiva legge organica che, in ogni modo, andrà sempre esaminata e approvata al più presto.

La cosa che a me pare molto seria è la inclusione, in questo stralcio, dei documentari, che rappresentano la questione che finora, più di ogni altra, ha ritardato l'iter della legge generale sulla cinematografia. Non so se per questi documentari sia il caso di fare una legge a parte, onde evitare che, ancora una volta, la legge generale, di così grande interesse per il paese, abbia ad essere ulteriormente ritardata dalla loro inclusione in essa.

CALABRÒ. Osservo che noi, qui, ci troviamo effettivamente davanti a una nuova legge organica, piuttosto che ad uno stralcio, in quanto tutti gli argomenti di fondo che concernono la cinematografia vi trovano una sistemazione. Speriamo che vi sia spazio per tutto!

Conseguentemente, il lavoro sinora fatto va completamente riveduto in base, appunto, a queste nuove disposizioni. Mi fa piacere che si sia parlato qui dei documentari. E vorrei sapere dal Governo se è vero il fatto, di cui abbiamo sentito parlare, che si intende affidare all'Ente gestione cinema la produzione, la distribuzione e diffusione dei documentari tramite l'Istituto L.U.C.E. La notizia è tale per cui pregherei l'onorevole Rappresentante del Governo di voler dare una risposta in merito.

PRESIDENTE. Non le sembra che tutto questo lo potremo vedere in sede di merito? Limitiamoci, ora, alla procedura!

CALABRÒ. Volevo soltanto approfittare della presenza dell'onorevole Ministro!

Vedo, poi, che si parla anche dei film per la gioventù. Non entro nel merito, ma quando si pensi che ancora devono essere distribuiti non dico i premi, ma i soldi per i film di questa particolare produzione... E, quando si pensi che gli interessati, piccoli produttori, sono tutti falliti o in procinto di fallire... Sono stati prodotti finora in media, ogni anno, dodici film. E, ancora aspettano i soldi dell'ultimo semestre dell'anno decorso, mentre la legge prevede che entro il 30 giugno si sarebbe dovuto provvedere. È chiaro, comunque, che il disegno di legge n. 4215 decade. Allora, nella prossima seduta, entreremo nel merito di questo stralcio che, poi, non è tale, ma è una vera legge organica.

Domando: in sede di Commissione o di Comitato?

PRESIDENTE. In sede di Commissione, naturalmente!

CALABRÒ. D'accordo.

DI GIANNANTONIO. Brevemente, per dire, con il dovuto plauso all'onorevole Ministro per la presentazione di questo stralcio, che ritengo occorra, ora, provvedere con la massima urgenza e che, a questo scopo, io sono anche disposto a stralciare, per così dire, dallo stralcio, la parte che riguarda i documentari, per farne oggetto di un provvedimento a se stante, se questo può servire ad accelerare l'iter dell'approvazione dello stralcio presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, concludo che, allo stato delle cose, non ci resta altro che trasmettere lo stralcio presentato alla Commissione Bilancio per il relativo parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (4275):

Presenti	26
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	1
Voti favorevoli	16
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffia, Bisantis, Borin, Conci Elisabetta,
Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Fer-

ri, Gagliardi, Golinelli, Lajolo, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Calabrò, Nanni, Paolicchi, Preziosi Costantino, Riccio, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Veronesi, De Grada e Vigorelli.

Si è astenuto:

Greppi.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI